

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE E IL COMUNE DI TORRE DE' NEGRI
PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA G.E.V.**

L'anno 2024 il giorno del mese di, nella Residenza Municipale del
Comune di Inverno e Monteleone, in Piazzale Cavalieri di Malta n. 5

TRA

Il Comune di Inverno e Monteleone, P.I. 00484170188 rappresentato dal Sindaco pro tempore Enrico Vignati il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta.

Il Comune di Torre de' Negri P.I. 00408380186 rappresentato dal Sindaco pro tempore Mara Riboni, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta

PREMESSO

Che la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici.

Che è operativo nel Comune di Inverno e Monteleone il Servizio di Vigilanza Ecologica G.E.V. riconosciuto da Regione Lombardia al quale hanno già aderito in forma volontaria numerosi Comuni delle Province di Pavia e di Lodi (l'elenco in continuo aggiornamento è disponibile presso la nostra segreteria).

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

I Comune di Inverno e Monteleone e il Comune di Torre de' Negri intendono salvaguardare l'ambiente tramite un'azione di vigilanza tesa a valorizzare e difendere l'ambiente in generale, ed in particolare i parchi e il verde, sviluppare l'educazione ambientale e il senso civico dei cittadini, promuovere la tutela degli animali. Per lo svolgimento di queste attività, complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, i predetti Comuni intendono avvalersi di Guardie Ecologiche Volontarie.

Art. 2 – Modalità di gestione del servizio

Per la gestione del servizio gli Enti convengono di raggrupparsi individuando il Comune di Inverno e Monteleone quale Ente Capofila.

Il conferimento degli incarichi a Guardie Ecologiche Volontarie presso il raggruppamento dei Comuni è di competenza del Sindaco di Inverno e Monteleone, con apposito Decreto.

La nomina del Responsabile GEV è di competenza dell'Ente Organizzatore del Servizio.

La sede principale del Servizio è ubicata presso il Comune di Inverno e Monteleone, con la possibilità di istituire altri distaccamenti sul territorio oggetto di Convenzione. Le sedi sono messe a disposizione gratuitamente da parte degli Enti ospitanti.

Art. 3 – Responsabile di Servizio

L'incarico di Responsabile del Servizio è attribuito al Responsabile di Servizio Contabile del Comune Capofila o a suo delegato.

Il Responsabile del Servizio svolge i seguenti compiti:

- a) Convoca periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;
- b) Predispone gli ordini di servizio indicando le zone dove questo deve essere espletato, nonché le modalità e la durata e contemplando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;
- c) Cura la distribuzione delle dotazioni personali e vigila sul corretto uso e la manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio;
- d) Riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie ecologiche;
- e) Comunica alla competente struttura organizzativa della Giunta regionale la denuncia di eventi dannosi ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato);
- f) Richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e dei tesserini personali; la richiesta costituisce atto dovuto, salvo che non sussistano giustificati motivi riguardanti l'organizzazione del servizio, da comunicarsi alla Giunta regionale per il relativo assenso;

- g) Cura il rendiconto annuale dei fondi, da trasmettere alla provincia territorialmente competente e, nel caso di enti gestori di parchi regionali, alla Regione entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;
- h) Predisporre programmi di rilevamento ambientale riservati alle guardie ecologiche volontarie in possesso di un brevetto di specializzazione; l'attività di rilevamento ambientale può essere esplicata, previa accordi con gli enti interessati, sull'intero territorio regionale.

Art. 4 – Coordinatore del Servizio

Il Coordinatore del Servizio viene nominato dall'Ente Organizzatore del Servizio e relazionerà con il responsabile del servizio dello stesso Ente trimestralmente, rendicontando quanto svolto e quanto a programma.

Art. 5 – Modalità di svolgimento e di vigilanza del servizio

Le GEV svolgeranno il servizio, non armato, di norma in coppia e in modo volontario e a titolo gratuito conseguentemente il servizio non darà luogo a costituzione di rapporto di lavoro.

Il Raggruppamento GEV provvederà alla vigilanza sul territorio dei Comuni convenzionati secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio, che si avvarrà del Coordinatore del Servizio per l'organizzazione e il coordinamento dei turni di servizio, nei limiti dell'attività del volontariato e secondo i programmi operativi concordati con le rispettive Amministrazioni Comunali, nel rispetto di almeno il minimo delle ore mensili previste dalla Legge Regionale per ogni Guardia Ecologica Volontaria.

In caso di accertamento di violazione le GEV redigeranno verbali che verranno inviati nei termini di legge dal Coordinatore del Servizio all'autorità competente ad emanare l'Ordinanza/Ingiunzione, secondo le procedure di legge.

Le GEV saranno disponibili a collaborare con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di calamità e di emergenze e a segnalare ai Comuni inquinamenti o comunque condizioni a rischio ambientale, riscontrate durante il servizio.

Art. 6 – Relazione sull'attività svolta e verifiche e diritti dell'utenza

Ogni tre mesi il Coordinatore del Servizio presenterà un rapporto al Responsabile del Servizio dell'Ente Organizzatore, che provvederà a trasmetterne copia agli altri Comuni Convenzionati se richiesto dagli stessi, sulla attività svolta e consegnerà copia dei fogli di servizio relativi. Compete al Responsabile del Servizio la verifica dell'attuazione dell'attività svolta ed il controllo sullo svolgimento dell'attività, avendo cura di verificare che i volontari operino nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Art. 7 – Copertura Assicurativa

Il Responsabile del Servizio provvede a controllare che i volontari in servizio siano coperti da assicurazione infortuni regionale e da assicurazione di responsabilità civile verso terzi secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11.08.91, n. 266 come da polizze stipulate con le assicurazioni.

Art. 8 – Ripartizione dei costi

Fermo restando il contributo annuale che Regione Lombardia quantificherà e verserà al Capofila dell'Ente gestore del Servizio, oltre al costo sostenuto dallo stesso per i corsi di formazione e reclutamento, il servizio di GEV provvede al suo mantenimento autonomo in base alle quote che ogni Comune dovrà versare seguendo i seguenti principi:

a) quota fissa: viene stabilita una quota fissa pari ad € 500 uguale per ogni Comune aderente la Convenzione;

b) quota abitante: viene stabilita una quota pari ad € 0.10 ad abitante, calcolata con i residenti al 31 dicembre dell'anno antecedente la sottoscrizione della Convenzione; eventuali variazioni dovranno essere concordate con l'Ente Organizzatore del Servizio (Comune di Inverno e Monteleone).

Al fine di garantire adeguate risorse finanziarie per la gestione del servizio i Comuni verseranno al Comune capofila il 50% del contributo di convenzione possibilmente entro il 31 gennaio, o comunque una volta approvato il Bilancio di Previsione, ed il restante 50% entro il 30 giugno. Nel caso di adesione a metà anno le date saranno 30 giugno e 15 dicembre.

Art. 9 - Durata

Ogni patto aggiunto e/o modificazione della presente convenzione dovranno essere approvati con deliberazione consiliare da parte dell'Ente Organizzatore del Servizio e trasmesso ai Comuni sottoscrittori della Convenzione.

La presente convenzione ha validità di anni 3 (tre) dalla sottoscrizione, con possibilità di rinnovo ad ogni scadenza.

Un'eventuale disdetta potrà essere valida solo previa comunicazione da recapitare all'Ente Organizzatore del Servizio tre mesi prima del compimento di ogni annualità.

Inverno e Monteleone, li .././.....

Comune di Inverno e Monteleone (PV)

Firma

Timbro

Il Sindaco

Comune di Torre de' Negri (PV)

Il/La Sindaco/a